DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 febbraio 1980

relativa all'adeguamento degli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1975) per quanto riguarda gli Stati ACP, da un lato, ed i paesi e territori d'oltremare, nonché i dipartimenti francesi d'oltremare, dall'altro

(80/160/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità [1] firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975, in appresso denominato « accordo interno », modificato dall'accordo del 28 marzo 1977 [2], in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che Santa Lucia e la Repubblica di Kiribati, ex paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità in virtù della decisione 76/568/CEE [3], sono divenuti indipendenti ed hanno chiesto di accedere alla convenzione ACP-CEE di Lomé a norma dell'articolo 89 ; che il Consiglio dei ministri ACP-CEE ha approvato tali domande ; che questi Stati hanno depositato gli strumenti di accessione presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee rispettivamente il 28 giugno e il 30 ottobre 1979, accedendo in tal modo alla convenzione ACP-CEE di Lomé alle date suindicate ;

considerando che è quindi opportuno, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno, diminuire l'importo previsto per i paesi e territori d'oltremare nonché per i dipartimenti francesi d'oltremare all'articolo 1, paragrafo 3 bis, lettera b), e aumentare analogamente gli importi previsti per gli Stati ACP alla lettera a) del paragrafo suddetto ;

considerando che si deve procedere a tale adeguamento tenendo anche conto degli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo a seguito dell'accessione alla convenzione ACP-CEE di Lomé di ex paesi e territori d'oltremare associati [4],

DECIDE :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafi 3 bis e 3 ter, dell'accordo interno è sostituito dal seguente testo :

« 3 bis. A decorrere dal 30 ottobre 1979 l'importo di 3 159,5 milioni di unità di conto europee di cui al paragrafo 2 bis è ripartito come segue :

a) 3 074,4355 milioni di unità di conto europee destinati agli ACP e provenienti dalle seguenti fonti :

— 3 000 milioni di unità di conto europee dalla dotazione inizialmente prevista al paragrafo 3, lettera a), per gli Stati ACP originari ;

— 9,5 milioni di unità di conto europee dall'importo previsto al paragrafo 2 bis ;

— 13 milioni di unità di conto europee dall'importo di cui all'articolo 30, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, introdotto dalla decisione 77/155/CEE, che adegua la decisione 76/568/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [1] ;

— 51,9355 milioni di unità di conto europee dall'importo trasferito dalla dotazione PTOM alla dotazione ACP, in seguito all'accessione alla convenzione della Repubblica del Suriname, della Repubblica delle Seicelle e dello Stato delle Comore, della Repubblica di Gibuti, delle isole Salomone, di Tuvalu, della Dominica, di Santa Lucia e della Repubblica di Kiribati, in virtù delle decisioni 77/156/CEE [2], 78/464/CEE [3] e 79/309/CEE [4], che adeguano gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1975) per quanto riguarda gli Stati ACP, da un lato, ed i paesi e territori d'oltremare nonché i dipartimenti francesi d'oltremare, dall'altro ;

b) 85,0645 milioni d'unità di conto europee destinati ai paesi e territori d'oltremare nonché ai dipartimenti francesi d'oltremare, provenienti dagli importi inizialmente previsti al paragrafo 3, lettere b) e c), tenuto conto della riduzione operata in virtù delle decisioni di cui al quarto trattino della lettera a).

---

[1] GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 168.
[2] GU n. L 287 del 13. 10. 1978, pag. 22.
[3] GU n. L 176 dell'1. 7. 1976, pag. 8.
[4] GU n. L 72 del 23. 3. 1979, pag. 31.

3 ter. a) L'importo destinato agli Stati ACP, indicato al paragrafo 3 bis, lettera a), è così ripartito :

— 2 149,8505 milioni di unità di conto europee sotto forma di sovvenzioni ;

— 445,585 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti speciali ;

— 99,0 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali di rischio ;

— 380 milioni di unità di conto europee sotto forma di trasferimenti, a norma del titolo II della convenzione.

b) L'importo destinato ai paesi e territori d'oltremare e ai dipartimenti francesi d'oltremare, indicato al paragrafo 3 bis, lettera b), è così ripartito :

— 28,1375 milioni di unità di conto europee sotto forma di sovvenzioni ;

— 23,915 milioni di unità conto europee sotto forma di prestiti speciali ;

— 2,0 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali di rischio ;

— 11,012 milioni di unità di conto europee sotto forma di riserva ;

— 20 milioni di unità di conto europee sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni relative al sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni.

---

(1) GU n. L 46 del 18. 2. 1977, pag. 15.
(2) GU n. L 46 del 18. 2. 1977, pag. 17.
(3) GU n. L 147 del 3. 6. 1978, pag. 37.
(4) GU n. L 72 del 23. 3. 1979, pag. 31.»

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1979.

Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZAMBERLETTI